

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)).

ITALCREDI S.p.A.

Iscritto alla sezione D del RUI al n. D000196901 in data 17 maggio 2017

Sede legale in CORSO BUENOS AIRES 79 - 20124 MILANO (MI)

Tel.: 02/66721711, e-mail: segreteria-direzione@italcredi.it, posta elettronica certificata: segrdir-italcredi@legalmail.it, sito internet: www.italcredi.it

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

ITALCREDI S.p.A. agisce per conto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione: Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers, BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A..

L'intermediario che entra in contatto con il cliente distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con l'intermediario preponente Findomestic Banca S.p.A. iscritto alla sezione D del RUI al n. 000200406.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'Intermediario dichiara:

- di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in un'impresa di assicurazione;
- che una impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della ItalcRedi S.p.A..

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario:

- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione non fornisce una consulenza

fondata su un'analisi imparziale e personale; ITALCREDI S.p.A. rende disponibile, nei locali delle proprie filiali e sul sito internet dell'Istituto (www.italcredi.it) nella sezione Trasparenza l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali l'Istituto ha rapporti d'affari, anche tramite collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico

- ha adottato una "Politica dei conflitti d'interesse" con l'obiettivo di gestire l'eventuale conflitto d'interesse relativo alle attività di distribuzione dei prodotti assicurativi con lo scopo di garantire adeguate misure per assicurare che la distribuzione sia svolta in modo onesto, imparziale e professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di distribuzione assicurativa.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

a) In relazione al contratto distribuito, l'intermediario preponente Findomestic Banca S.p.A. percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo calcolata come percentuale sui premi imponibili pagati dal cliente.

b) L'attività svolta dall'intermediario, oltre che attraverso la predetta commissione, può essere ulteriormente remunerata anche attraverso una ripartizione dei margini tecnici generati a seguito di una sana e prudente gestione assicurativa da parte della Compagnia assicurativa preponente: nello specifico, con cadenza annuale, solo in caso di utile tecnico relativo alla gestione di tutto il portafoglio, l'intermediario percepirà una quota monetaria aggiuntiva rispetto all'introito commissionale.

c) L'intermediario percepisce dalla compagnia assicurativa una provvigione netta pari a Euro corrispondenti al 50% del premio assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. I premi pagati in relazione alle Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A. – così come le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative – non sono regolati per il tramite di ITALCREDI SPA. e dei soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto. Trattandosi di Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di Findomestic Banca S.p.A., il pagamento alla compagnia avviene da parte di quest'ultima mediante trattenuta sul netto erogato al cliente, essendo il premio incluso nel capitale finanziato che il cliente rimborsa a Findomestic Banca S.p.A. con le rate del finanziamento

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) È facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami relativi al comportamento dell'intermediario inviando una comunicazione:

- inviando una lettera con posta ordinaria oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a ITALCREDI S.p.A. ufficio reclami- CORSO BUENOS AIRES 79 - 20124 MILANO (MI)

- inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) RECLAMI-ITALCREDI@PEC.IT

- consegnando la lettera alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Oppure inviando una lettera con posta ordinaria oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Findomestic Banca S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Viale Belfiore n. 26 - 50144 Firenze;

- All'indirizzo email: relazioni.clienti@findomestic.com

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Le predette modalità di reclamo si intendono applicabili anche ove il reclamo sia relativo al comportamento dell'intermediario che sia entrato in contatto con il cliente. Quest'ultimo intermediario, nel caso riceva un reclamo, lo trasmette senza ritardo a Findomestic Banca S.p.A., dandone contestuale notizia al reclamante. In ogni caso, detta informativa al reclamante può essere fornita direttamente da Findomestic Banca S.p.A.. La funzione della gestione reclami non è esternalizzata da parte di Findomestic Banca S.p.A.. A Findomestic Banca S.p.A. vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario o degli intermediari, ivi inclusi quelli relativi ai dipendenti o collaboratori, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Alle compagnie assicurative vanno invece indirizzati i reclami aventi ad oggetto il prodotto e la gestione del rapporto contrattuale ai recapiti e secondo le modalità indicati nella documentazione della polizza (DIP aggiuntivi. I reclami ricevuti dagli intermediari di competenza della compagnia assicurativa saranno trasmessi dall'intermediario stesso alla compagnia senza ritardo, dandone contestuale notizia al reclamante. Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte nei termini di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo), di rivolgersi all'IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

b) Il contraente potrà altresì rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi:

- Presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- Avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti nella normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, sia in fase di stipula della polizza assicurativa sia durante il rapporto contrattuale, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo.....data.....

Firma